



N. 13	del 28-11-2011	Codice Ente 1030126030
OGGETTO:	MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE N. 10 DEL 13 SETTEMBRE 2007	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

L'anno duemilaundici, addì ventotto del mese di novembre (28-11-2011) alle ore 18:30 nella sala consiliare di Villa d'Almè, in seguito a convocazione disposta con avvisi notificati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio dell'Unione:

PIGOLOTTI GIUSEPPINA	P	PREDA MANUEL	P
BALDI ALAN	P	SONZOGNI MARCO	P
BANDINI CLAUDIA	P	TOGNI MAURIZIO	P
CAPELLI ROMANO	P	VITALI DAVIDE	P
COLOMBI SILVIA	P	MORANDI DAVIDE	P
CORNAGO ANGELA	P	GILIO PASQUALE	P
FAZZINI FRANCESCO	P	ZAMBELLI MARCO	P
GIULIANI ANNA	P	BRIVIO MARCO	P
GOTTI GIACOMO	A	VISCARDI GIANCARLO	P
POZZI PIERINO	P		

ne risultano presenti 18 e assenti 1.

Partecipano all'adunanza il **Segretario dell'Unione dott. PALMA GIOVANNINO**.

Il **PRESIDENTE**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Richiamato il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato dal Consiglio dell'Unione con la deliberazione n. 10 del 13 settembre 2007 e, in particolare, i seguenti articoli:

- art. 2 - Limiti di spesa - I lavori, le forniture ed i servizi in economia, mediante cottimo fiduciario, sono ammessi per importi fino a 100.000,00 euro e per le tipologie indicate, rispettivamente, ai successivi artt. 3 e 4 del presente regolamento;
- art. 3 - Tipologie inerenti a beni e servizi affidabili in economia - E' ammesso il ricorso all'acquisizione in economia per i seguenti beni e servizi, entro l'importo indicato al precedente articolo, per ogni singola fattispecie di spesa di seguito indicata:
 1. - 34.: omissis
 35. acquisizione di beni e servizi non ricompresi nelle tipologie di cui ai punti precedenti, rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni comunali, per un importo fino a 100.000,00 euro;
- art. 6 - Procedimento - comma 3 - E' consentito, tuttavia, il ricorso ad un solo operatore economico nel caso in cui il servizio o la fornitura siano di importo inferiore ai 20.000,00 euro e il lavoro sia di importo inferiore ai 40.000,00 euro;
- art. 7 - Scelta dell'offerta ed impegno di spesa - comma 3. - Una volta adottata la determinazione di impegno, il responsabile del servizio emette l'atto di ordinazione, senza necessità di formale contratto, per affidamenti di importo inferiore ai 20.000,00 euro;
- art. 8 - Forma del contratto - Per affidamenti di importo superiore a 20.000,00 euro si procede alla stipula di contratto in forma pubblica amministrativa;

Atteso che l'art. 125 del Codice dei Contratti è stato oggetto, a più riprese, di interventi legislativi, in particolare, modificando le soglie degli importi di applicazione di tale disposto normativo con l'art. 2 - comma 1 - lettera dd) - del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152, dall'art. 4 - comma 2 - lettera m bis) del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché in combinato da quanto disposto dal regolamento CE n. 1177/2009 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE;

Valutata l'opportunità di utilizzare al massimo le possibilità che la normativa offre per snellire e sburocratizzare gli interventi dell'Amministrazione, nel quadro di una pubblica amministrazione moderna ed efficiente nel dare risposte alle esigenze dei cittadini e delle imprese, nel rispetto dei principi comunitari nonché nei principi di legalità e di responsabilizzazione dei Responsabili di servizio;

Ritenuto di apportare al vigente citato Regolamento, in funzione della mutata disciplina statale e comunitaria, tutte quelle modifiche che rendano applicabile ed attuabile lo strumento regolamentare anche per servizi, lavori e forniture per gli importi massimi consentiti allo scopo di eseguire gli affidamenti di lavori, forniture e servizi per importi più elevati e/o per una durata pluriennale maggiore rispetto all'attuale;

Atteso che, per raggiungere lo scopo prefissato, il competente Servizio Amministrativo ha predisposto alcune modifiche al vigente regolamento che riguardano l'integrale sostituzione dell'art. 2 e la modifica agli articoli 3 (voce 35), 6, 7 e 8, in attuazione di quanto disposto dall'art.

125 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con decreto legislativo 163/2006

Ritenuto, conseguentemente, di accogliere quanto proposto come dal testo degli articoli sostituiti o modificati che di seguito vengono riportati:

• art. 2 - Limiti di spesa

- a) I lavori in economia, acquisiti mediante cottimo fiduciario, sono ammessi per importi fino a 200.000,00 euro e per le tipologie indicate al successivo art. 4 del presente regolamento, mentre quelli assunti in amministrazione diretta non potranno superare la soglia specificata all'art. 125 – comma 5 – del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- b) Le forniture ed i servizi in economia, acquisiti mediante cottimo fiduciario, sono ammessi per importi fino a 193.000,00 euro e per le tipologie indicate al successivo art. 3 del presente regolamento;
- c) Gli importi di cui alle precedenti a) e b) sono automaticamente adeguati in relazione alle modifiche delle soglie stabilite dall'art. 28 – comma 1 – lettera b) e dall'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

• art. 3 - Tipologie inerenti a beni e servizi affidabili in economia - E' ammesso il ricorso all'acquisizione in economia per i seguenti beni e servizi, entro l'importo indicato al precedente articolo, per ogni singola fattispecie di spesa di seguito indicata:

1. – 34.: omissis

35. acquisizione di beni e servizi non ricompresi nelle tipologie di cui ai punti precedenti, rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni comunali, per un importo fino alla soglia indicata al precedente art. 2 – lettera b);

• art. 6 – Procedimento – comma 3 - E' consentito, tuttavia, il ricorso ad un solo operatore economico nel caso in cui il lavoro, servizio o fornitura siano di importo inferiore ai 40.000,00 euro. Tale soglia è automaticamente adeguata in applicazione del principio specificato al precedente art. 2 – lettera c);

• art. 7 - Scelta dell'offerta ed impegno di spesa – comma 3 - Una volta adottata la determinazione di impegno, il responsabile del servizio emette l'atto di ordinazione, senza necessità di formale contratto, per affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 euro. Tale soglia è automaticamente adeguata in applicazione del principio specificato al precedente art. 2 – lettera c);

• art. 8 - Forma del contratto - Per affidamenti di importo superiore a 40.000,00 euro si procede alla stipula di contratto in forma pubblica amministrativa. Tale soglia è automaticamente adeguata al variare dell'importo specificato al precedente art. 7;

Visto l'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in merito all'attribuzione delle competenze al Consiglio;

Visto lo Statuto dell'Unione;

Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile dei Servizi al Cittadino in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sentito il Responsabile dei Servizi Amministrativi e Finanziario, rag. Alberto CAPELLI, il quale, all'uopo invitato dal Presidente, relaziona dettagliatamente in merito alle modifiche ed integrazioni proposte;

Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 3 (GILIO Pasquale, ZAMBELLI Marco e BRIVIO Marco), astenuti n. 1 (MORANDI Davide), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare, come approva e per le motivazioni esposte in narrativa, le modifiche e integrazioni agli articoli del vigente regolamento per la disciplina, le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, in attuazione di quanto disposto dall'art. 125 del Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nei nuovi testi degli articoli come in premessa riportati;
2. di demandare al Responsabile dei Servizi al Cittadino il compito di provvedere agli adempimenti consequenziali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 109 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
PIGOLOTTI GIUSEPPINA**



**IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
dott. PALMA GIOVANNINO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267)

Su attestazione del Messo dell'Unione, certifico che copia della sujestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio dell'Unione in data odierna, ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Addì, 07-12-2011



**IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
dott. PALMA GIOVANNINO**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì, 17-12-2011



**IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
dott. PALMA GIOVANNINO**

N
OGG
nella
Cons
PIG
BAI
BAI
CA
CC
CC
FA
GI
GI
PI
ne